

*Documento dei commercialisti di Milano sui residenti non domiciliati*

# Paperoni anche ubiqui

## Possibile mantenere la doppia residenza

DI ANGELA CORDASCO  
E STEFANO LOCONTE

**P**ossibilità della doppia residenza per i Paperoni che decideranno di trasferirsi fiscalmente in Italia, pagando un'imposta forfettaria sui redditi esteri di 100.000 euro e Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) ed Ivafe (sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) non applicabili sui beni detenuti nelle giurisdizioni escluse. Questi alcuni dei chiarimenti che arrivano dal documento sul nuovo regime dei residenti non domiciliati (Res non dom) pubblicato dall'Ordine dei Commercialisti di Milano. Con il documento in esame taluni tecnici della materia hanno evidenziato alcuni dubbi interpretativi ed applicativi legati alla normativa che introduce l'imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero, proponendo soluzioni e avanzando osservazioni di merito. Tra i temi che hanno solleva-

to più quesiti vi è la nozione di residenza fiscale legata alla concreta applicabilità del regime forfettario: ci si è chiesto, invero, se nell'ipotesi in cui si configuri un caso di doppia residenza fiscale (ossia se, a seguito del trasferimento della residenza in Italia, permangono ancora criteri di collegamento con la giurisdizione estera da configurarne la residenza) ovvero in quella in cui si verifichi l'assenza di residenza fiscale nei nove anni precedenti, l'accesso al regime di imposizione sostitutiva possa essere inibito dalla mancanza dei requisiti richiesti.

In entrambi i casi la risposta è stata negativa. Per ciò che concerne, infatti, l'accertamento dello status di residente in Italia, è stato osservato che l'art. 24-bis del Tuir (testo unico imposte sui redditi), introdotto con la legge di bilancio 2017 (l. 232/16) fa esplicito riferimento all'art. 2 del Tuir, e quindi al concetto di residenza fiscale ai sensi della normativa domestica. Pertan-

to, eventuali criteri di collegamento con le altre giurisdizioni non rilevano. Lo stesso dato normativo induce a pensare che lo status di "soggetto non residente in Italia" nel periodo antecedente al trasferimento possa includere anche le ipotesi di assenza di residenza fiscale in altro Stato.

Vi sono, tuttavia, altri risvolti interessanti che emergono dalle osservazioni del gruppo di Studio che ha approfondito la nuova normativa.

Tra tutti, di particolare rilievo risulta l'interpretazione letterale del disposto dell'art. 24-bis, laddove concede la possibilità di escludere alcune giurisdizioni dall'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in detti Stati. Invero, la norma fa riferimento alla sola sfera reddituale e nulla specifica in merito alla permanenza degli obblighi di monitoraggio fiscale e all'applicabilità delle imposte patrimoniali (IVIE ed IVAFE) sui beni detenuti nei suddetti Stati.

Ciò che gli studiosi hanno ritenuto, pertanto, è che i neo residenti debbano soggiacere agli obblighi di compilazione del Quadro RW con riferimento ai beni detenuti nei suddetti Stati, in quanto vi è interesse da parte del Fisco a conoscere le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al fine della corretta imposizione fiscale dei redditi derivanti dalle stesse attività.

Tuttavia, si reputa che i suddetti beni debbano essere esentati dall'assoggettamento ad IVIE ed IVAFE, poiché l'esclusione dal regime sostitutivo e il conseguente assoggettamento al regime ordinario di tassazione è strettamente legato alla sfera reddituale, non a quella patrimoniale.



Il testo del documento sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)